

le tesorerie governative e gli uffici postali con altra valuta avente corso legale nel Regno.

A datare dal 1° luglio 1924 dette monete saranno prescritte.

Art. 2.

In corrispondenza delle monete da centesimi due e uno già immesse in circolazione che risulteranno prescritte alla data del 1° luglio 1924, è autorizzata la coniazione di monete di bronzo rispettivamente da centesimi dieci e cinque, del tipo approvato col R. decreto 4 settembre 1919, n. 1618.

Art. 3.

La spesa occorrente per la detta demonetazione e riconiazione farà carico al fondo ordinario stanziato nel bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio della Regia zecca.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo, e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1924.

Atti del Governo, registro 225, foglio 62. — CASATI.

Numero di pubblicazione 873.

REGIO DECRETO 4 maggio 1924, n. 888.

Ritiro dalla circolazione delle monete di bronzo da uno e due centesimi, loro demonetazione e coniazione di monete di bronzo da cinque e dieci centesimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 agosto 1862, n. 788, sulla unificazione del sistema monetario italiano;

Visto il decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1802, col quale viene stabilito il riparto delle monete di bronzo in circolazione legale;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1064, col quale venne sospesa la coniazione delle monete da centesimi uno e due;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215, concernente la coniazione di buoni di cassa metallici e di monete di nichelio e di bronzo e la prescrizione di buoni cartacei e monete;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le monete di bronzo da centesimi due e uno di conio nazionale cesseranno di avere corso col 30 giugno 1924. Tali monete saranno cambiate entro il detto termine presso tutte